



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito web/Albo on line
Atti

ISTITUTO COMPENSIVO - "SALERNO V OGLIARA"
Prot. 0001010 del 24/02/2022
VII (Uscita)

Oggetto: **COMUNICAZIONE ASSENZE MALATTIA DA PARTE DEL PERSONALE - CHIARIMENTI NORMATIVI**

VISTA la normativa vigente ed in particolare:

- il D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella L.133 del 6/08/ 2008, che disciplina le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il CCNL del 19 Aprile 2018- 20016/2018,
- il D.L. del 1 luglio 2009, n. 78,
- il D.lgs 150/2009 e integrazioni e le attribuzioni delle deleghe date al Governo dalla L. 15/09;
- il Decreto F.P. N° 206 DEL 17 ottobre 2017
- il Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (INPS).

Considerata l'organizzazione di questo Istituto;

Con la presente si ricordano le disposizioni relative alla disciplina della comunicazione delle assenze, a cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

1. ASSENZA PER MALATTIA

1.a. Comunicazione assenza

Il dipendente ha l'obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.

A tal proposito l'art. 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento: *"L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza"*.

Tale comma rimane confermato anche nel CCNL 2016/18 e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a **tempo indeterminato e determinato** di comunicare *"tempestivamente"*, quindi **per le vie brevi tramite telefono**, e *"non oltre l'inizio dell'orario di lavoro"* l'assenza per malattia. Il numero da utilizzare è **089-281281**.

Sarà cura del personale docente avvisare tempestivamente il responsabile di plesso per



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



provvedere alla sostituzione.

Successivamente potrà inviare comunicazioni:

- **DOCENTI** tramite ARGO – **(videotutorial al seguente link:**
<https://www.youtube.com/watch?v=O08gTPue3OY>)

- **ATA** tramite portale ARGO – **(videotutorial al seguente link :**
<https://www.youtube.com/watch?v=O08gTPue3OY>)
oppure via email alla c.a. Ass. Amm. Area Personale saic81800l@istruzione.it

È utile precisare che per *“orario di lavoro”* si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale. Esempio: Docente che il giorno in cui informa la scuola dell'assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l'obbligo di comunicare l'assenza entro l'orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni. Lo stesso vale per coloro che hanno solo impegni pomeridiani d'insegnamento e funzionali all'insegnamento.

Nota bene

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall'orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla **Corte di Cassazione in data 14/5/97**: in questo caso il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione.

Ora, dal momento che con l'invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembra decadere l'obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata dell'assenza. Alla base, però, vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all'utenza l'espletamento di un servizio), pertanto il dipendente (soprattutto se docente) che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell'inizio delle attività previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (è in base a questo che la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare un supplente ecc.).

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola **per le vie brevi** dovrà in quell'occasione comunicare anche la durata dell'assenza. Allo scopo di poter garantire trasparenza e correttezza nell'attribuzione delle supplenze e per tutelare il diritto allo studio degli alunni, la vigilanza e la loro sicurezza è essenziale che il personale tutto faccia richiesta precisa di giorni di assenza per malattia, ma se non ha ancora anche consultato il proprio medico si comunicherà il primo giorno di assenza per malattia e poi l'assenza potrà essere prorogata con una richiesta successiva qualora il medico faccia una prognosi diversa. Lo stesso dicasi per i ricoveri ospedalieri non quantificabili preventivamente, purché tempestivamente il lavoratore si faccia documentare



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



dai medici ospedalieri la presunta durata della degenza e, altrettanto tempestivamente, comunichi, certificandola la durata della convalescenza post-ospedaliera.

Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

1.b. Comunicazione recapito e reperibilità

Nel contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

Giova intanto ricordare che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), **dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.**

L'art. 17/16 del CCNL 2007 precisa infatti che qualora *"il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare"*. In ogni caso è necessario farsi rilasciare documentazione giustificativa con l'indicazione dell'orario, allo scopo di giustificare l'eventuale assenza dal domicilio durante la visita fiscale.

Si aggiunge inoltre la circolare della **Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010** la quale conferma l'obbligo del dipendente di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).

Il dipendente nel momento in cui comunica l'assenza alla scuola ha dunque l'obbligo di precisare l'indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell'evento morboso).

Anche questo obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione: in questo caso il dovere sta nel consentire l'effettuazione della visita di controllo e garantire la reperibilità al domicilio.

Per completezza (e onde evitare possibili equivoci), precisiamo che **l'art.21/13 del CCNL 6.7.1995 è chiaramente volto a giustificare tutte le assenze dal domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocato per giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato morboso.**

Anche la giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire giustificato motivo dell'assenza del



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



lavoratore dalla propria abitazione

- ✓ la sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib. Milano 2.7.1986)
- ✓ l'essersi recato in farmacia, ove non sia provata l'urgenza e l'indifferibilità dell'acquisto delle medicine (Pret. Milano, 5.6.1986);
- ✓ l'essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta (Pret. Arezzo 12.6.1986);

sia perché ha sempre affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987) che *"la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell'obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l'abbandono del proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la guarigione)."*

Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza. In caso contrario, la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno.

Nel caso di richiesta di prolungamento dell'assenza, informare l'Ufficio e il referente di Plesso prima della scadenza dei giorni richiesti.

1.c. Visita fiscale: reperibilità e controllo

Alla luce delle nuove disposizioni, dal 1 settembre 2017, le visite fiscali per i dipendenti saranno effettuate non più dalle ASL ma dall'Inps.

La visita fiscale, secondo la nuova disciplina, sarà d'ufficio o su richiesta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

La visita sarà effettuata da un medico che collabora con l'Istituto di previdenza.

Questa Amministrazione può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente **anche nel caso di assenza di un solo giorno**. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all'Amministrazione.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei **giorni non lavorativi e festivi**. A tal fine, il lavoratore deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio. Qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente, che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) ha l'obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità, dichiarando anche via email l'ora/durata



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



presumibile dell'assenza da casa, per sottoporsi alla visita; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all'INPS.

Onde evitare spiacevoli conseguenze, ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul **citofono della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere**.

E' doveroso da parte della scrivente, rendere noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n.4233 del 2002, ha stabilito che le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che *"decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario"*.

1.d. Decurtazione stipendio

La ritenuta economica è relativa *"ai primi 10 giorni di malattia di ogni periodo di assenza"* e non solo ai primi 10 giorni dell'anno.

Ogni evento morboso è tassato fino ai primi 10 giorni anche se giustificato da più certificati medici se non vi è soluzione di continuità.

Per i compensi accessori (con accezione forfettaria) si effettuerà a consuntivo, una decurtazione proporzionale al numero di giorni di assenza rispetto al compenso globale previsto.

1.e Assenza alla visita fiscale

Acquisita da parte dell'organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell'assenza il dipendente, entro i successivi 10 giorni, dovrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi fondati e giustificativi dell'assenza. Decorso il periodo di 10 giorni senza che il dipendente abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita o nel caso in cui il Dirigente ritenga che le certificazioni o le altre precisazioni fornite dal dipendente non siano fondate applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione al lavoratore. Tale provvedimento oltre ad essere di carattere economico è anche di carattere disciplinare.

2. ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

Per quanto concerne le visite specialistiche, si richiama la sentenza n. 5714 del TAR del Lazio pubblicata in data 17/04/2015, che ha disapplicato la Circolare Ministeriale n. 8/2008 della Funzione Pubblica. Detta circolare forniva chiarimenti in merito alle modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al DL 112/2008 convertito in L. 133/2008, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti. Da quanto premesso



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "SALERNO V OGLIARA"
C.M. SAIC81800L - C.F. 95000180653
Via Ogliara – 84135 SALERNO - Tel. 089/281281
e-mail: saic81800l@istruzione.it - pec : saic81800l@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF1385 - Sito: www.comprensivogliara.edu.it



consegue che, almeno fino a quando la disciplina contrattuale non verrà rivisitata, l'istituto dell'assenza per malattia continua ad essere applicabile.

Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.lgs. 165/2001, stabilisce che: ***“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”***.

Pertanto è necessario farsi rilasciare documentazione giustificativa, con l'indicazione dell'orario, ed inviarla all'indirizzo email: saic81800l@istruzione.it.

Essendo imputata a malattia le assenze saranno soggette alle relative decurtazioni economiche.

3. ALTRE ASSENZE

Nulla è innovato dalle nuove norme per quanto attiene alle assenze per malattia dovuta a causa di servizio, infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, patologie invalidanti che richiedono terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL.

Non sono soggette a decurtazione e, pertanto fanno eccezione, le assenze per maternità, interdizione anticipata dal lavoro, congedo per paternità, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, testimonianze in tribunale a nome dell'Amministrazione di appartenenza (non quelle a titolo personale), congedi parentali, lutto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certa della professionalità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione Scolastica, il Personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di Segreteria e di Dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per assicurare la vigilanza e la tutela dei minori e il loro diritto allo studio, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero al clima di serenità e fattiva cooperazione.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Sofia Palumbo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa